

**A.S.Vo. O.D.V. “Associazione per lo sviluppo del volontariato O.D.V.”**

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

(approvato dall’ Assemblea dei Soci di A.S.Vo. O.D.V. del 24 luglio 2018)

**Art.1) Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, approvato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 comma 1 dello Statuto, disciplina, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, le modalità di elezione dei seguenti organi della Associazione:

- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Garanti.

**Art. 2) Commissione elettorale**

La Commissione elettorale è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra gli associati degli enti aderenti ad A.S.Vo. O.D.V.. L’incarico è gratuito. Di norma non fanno parte della Commissione elettorale i membri degli organi sociali. I membri della Commissione elettorale non si possono candidare alla elezione degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina della Commissione elettorale almeno 30gg prima della scadenza naturale degli organi da rinnovare.

Ove un organo sociale decada prima della scadenza naturale o si debba procedere alla elezione di singoli membri degli organi sociali, il Consiglio Direttivo provvede immediatamente a nominare la Commissione elettorale che deve organizzare tali elezioni.

Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente di A.S.Vo. O.D.V., la Commissione elettorale provvede ad eleggere il proprio Presidente.

La Commissione elettorale si avvale delle strutture di A.S.Vo. O.D.V. e resta in carico fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

### **3) Compiti della Commissione elettorale**

La Commissione elettorale provvede a:

- Definire i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- Valutare la ammissibilità delle candidature;
- Comporre, pubblicare e diffondere gli elenchi dei candidati;
- Predisporre l'elenco degli aventi diritto la voto;
- Stabilire la durata massima delle operazioni di voto;
- Presiedere alle operazioni di voto e assicurarne il corretto svolgimento;
- Controllare l'effettiva titolarità degli aventi diritto al voto;
- Effettuare lo scrutinio delle schede elettorali;
- Redigere il verbale attestante i risultati del voto;
- Proclamare i nuovi eletti.

### **4) Candidature alla elezione degli organi sociali**

Gli elenchi dei candidati per la elezione degli organi sociali sono composti da tutti i nominativi indicati dalle organizzazioni aderenti, previa verifica di ammissibilità delle candidature proposte effettuata dalla Commissione elettorale.

I requisiti di eleggibilità dei candidati sono indicati all'art. 6 dello Statuto con riferimento a tutti gli organi associativi, oltre che all'art. 10 per il Consiglio Direttivo e all'art.17 per l'Organo di controllo.

Ciascuna organizzazione aderente ad A.S.Vo. O.D.V. può esprimere una sola candidatura per ciascuno degli organi da eleggere.

Ciascun candidato può essere ammesso ad uno solo degli organi da eleggere.

Non sono ammesse auto-candidature, nè candidature proposte da persone fisiche o da soggetti non aderenti ad A.S.Vo. O.D.V..

Le candidature dovranno essere presentate in forma scritta dal legale rappresentante della organizzazione aderente, secondo le modalità e nei termini indicati dalla Commissione elettorale. Esse dovranno essere accompagnate dalla adesione sottoscritta dal candidato, il quale dovrà espressamente dichiarare, assumendosene la responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Qualora il numero delle candidature ammissibili, sia inferiore al numero delle persone da eleggere, la Commissione elettorale provvede a fissare una nuova data entro la quale le organizzazioni aderenti possono presentare ulteriori candidature.

Gli elenchi dei candidati sono redatti in ordine alfabetico, secondo il cognome dei candidati.

Una volta approvati dalla Commissione elettorale gli elenchi dei candidati possono essere modificati solo in conseguenza del ritiro di uno o più candidati, in virtù di rinuncia presentata in forma scritta dagli interessati.

## **5) Modalità di voto**

L'elezione degli organi sociali avviene mediante votazione separata, per ciascun organismo da eleggere, e a scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti o le persone nominate dalle stesse.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni votazione, ad eccezione della votazione relativa al rinnovo del Consiglio Direttivo per la quale ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze.

## **6) Eletti**

Al termine delle operazioni elettorali la Commissione elettorale proclama i candidati eletti.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, in ogni caso non inferiori a due, fino alla concorrenza del numero dei membri da eleggere per ogni organo sociale.

Se il numero dei candidati eletti per un determinato organo è inferiore al numero dei posti da coprire, le relative elezioni non sono valide e vanno ripetute.

Le elezioni relative al Consiglio Direttivo sono in ogni caso valide se il numero dei componenti l'organo risulta non inferiore al numero minimo dei membri previsto dall'art. 10 dello Statuto.